

IN BREVE n. 026-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PRINCIPALI SCADENZE LUGLIO 2013

mercoledì 10	- versamento contributi colf all'INPS per trimestre precedente
lunedì 15	- versamento INPS-Gestione separata contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale -non- a carattere medico
martedì 16	- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di giugno - versamento contributi INPS dipendenti mese di giugno - versamento ritenuta d'acconto da collaborazione professionale - versamento IVA del mese di giugno mese di giugno (cod. 6006) o 2° trimestre (cod.6032)
martedì 30	- termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza primo del mese e versamento tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)
domenica 31	- versamento canone RAI-TV (secondo semestre o terzo trimestre) - annotazioni periodiche IVA (mensili) - scade il termine per le registrazioni delle fatture di acquisto delle quali il contribuente è venuto in possesso nel mese precedente - ultimo giorno per le annotazioni sul registro IVA della scheda carburante del mese di giugno; è consigliabile annotare nelle schede la lettura del contachilometri a fine mese - termine ultimo per la presentazione della denuncia all'ENPAM Fondo generale contribuzione proporzionale al reddito per i proventi da libera professione (gli importi di contribuzione saranno calcolati direttamente dagli Uffici ENPAM e il pagamento andrà effettuato in una unica soluzione entro il 31 ottobre) - scade il termine per la revisione degli automezzi immatricolati nel mese di luglio 2009 o con ultima revisione nel mese di luglio 2011, infatti vale il mese di acquisto o di revisione non più l'ultima cifra della targa

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

LE TIPOLOGIE DI NOTIFICA E L'ASSENZA DEL DESTINATARIO
LA NOTIFICA FATTA "PERSONALMENTE"	
<p>L'avviso d'accertamento è consegnato ad un messo comunale o speciale, che lo notifica al destinatario seguendo tutte le disposizioni previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile</p>	<p>Se al momento dell'accesso il destinatario non viene trovato, e l'atto non può essere consegnato ad un familiare convivente, ad un vicino di casa o al portiere, il messo lo deposita al Comune. Il destinatario ne è informato con avviso lasciato nella cassetta delle lettere e con raccomandata "informativa" con avviso di ricevimento, la cui omissione rende la notificazione nulla</p>
LA NOTIFICA PER POSTA DEGLI ACCERTAMENTI PER ALCUNI TRIBUTI ERARIALI	
<p>La raccomandata in busta verde con avviso di ricevimento verde è consegnata alla posta dall'Ufficio che ha emesso l'atto. La consegna al destinatario è curata dall'agente postale. Questa forma è richiesta per la notifica di accertamenti per le imposte sui redditi, l'Iva, l'Irap, le imposte di registro e di successione</p>	<p>Se al momento dell'accesso il destinatario non viene trovato, e il plico non può essere consegnato ad un familiare convivente o al portiere, il postino lo deposita alla posta. Il destinatario ne è informato con raccomandata "informativa" con avviso di ricevimento, la cui omissione rende la notificazione nulla</p>
LA NOTIFICA PER POSTA DEGLI ACCERTAMENTI PER TRIBUTI LOCALI	
<p>La raccomandata con avviso di ricevimento è consegnata alla posta dall'Ufficio che ha adottato l'atto, senza l'uso di buste e di ricevute di ritorno verdi. La consegna al destinatario è curata dall'agente postale. Questa forma di notifica è sufficiente per la notifica di accertamenti per i tributi comunali e provinciali</p>	<p>Se al momento dell'accesso il destinatario non viene trovato, e il plico non può essere consegnato ad un familiare convivente, ad un vicino di casa o al portiere, il postino lo deposita alla posta. Il destinatario ne è informato con avviso di colore giallo, deposto nella cassetta delle lettere, la cui omissione non compromette la validità della notificazione</p>

INPS - RESTITUZIONE TRATTENUTE PER TFS

L'INPS, con messaggio n. 10065 del 21 giugno 2013, risponde alle richieste e diffide intese ad ottenere l'interruzione e la restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell' 8 -11 ottobre 2012.

In seguito il provvedimento Fornero è stato annullato e pertanto nulla è dovuto al lavoratore:

... l'abrogazione dell'art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.

Ma anche per coloro che sono a TFR perché assunti dopo il 2001 ai quali viene continuata una trattenuta motivata per non creare disparità di trattamento retributivo coi colleghi ancora a TFS soggetti a trattenuta, la trattenuta viene considerata legittima. Viene così creata una disparità di trattamento tra coloro che sono a TFS rispetto ai nuovi assunti a TFR, molte volte da noi evidenziata, ma purtroppo da tutti, compresi i sindacati ignorata:

... per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l'art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima.

Al personale in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

A questo proposito si rammenta, che l'Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR "in misura pari al contributo previdenziale soppresso".

In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell'iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.10065 del 21.06.2013 (documento 116)

ENPAM FONDO GENERALE QUOTA B - DENUNCIA REDDITI LIBERA PROFESSIONE

A fine luglio l'appuntamento con la denuncia dei redditi da libera professione per il medico e l'odontoiatra all'ENPAM - Fondo generale Quota B. E, quindi, il solito interrogativo: quali redditi vanno denunciati tramite l'apposita modulistica, con allegata la busta, inviata dalla Fondazione ai medici e agli odontoiatri (modello D) o on line o tramite inoltro postale (Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA)?

Va premesso che la legge di riforma previdenziale del 1995, conosciuta come riforma Dini, ha reso obbligatoria la contribuzione previdenziale per tutti i cittadini su ogni introito da lavoro, indipendentemente anche se titolari di trattamenti di pensione. Veniva fatta eccezione per gli allora titolari di pensione, età anagrafica compresa tra i 60 e i 65 anni che ne avessero fatta domanda di esenzione ovvero con manifestazione espressa di volontà concludente nel periodo 1995-2000.

Pertanto attualmente per ogni corrispettivo secondario a lavoro, abituale o occasionale, va versato il contributo previdenziale o alla Cassa di appartenenza oppure alla gestione separata INPS.

In particolare, da quest'anno (riferimento redditi 2012) col nuovo regolamento ENPAM approvato dai Ministeri vigilanti la denuncia e relativa contribuzione per i medici e gli odontoiatri pensionati del Fondo generale, con redditi da libera professione o assimilata, è obbligatoria (*).

In passato molte Casse previdenziali avevano esonerato dalla contribuzione i propri pensionati creando contenzioso coll'INPS; ora tale norma derogatoria è stata annullata.

Va anche tenuto presente che il contributo sui redditi da attività libero-professionale di natura medico-odontoiatrica va pagato obbligatoriamente, ma a un solo ente .

Ma, allora, quali somme vanno ora denunciate all'ENPAM?

IN ALLEGATO A PARTE - Vedi articolo di Marco Perelli Ercolini e Alfonso Celenza su Bollettino Ordine di Genova (documento 117)

(*) L'obbligatorietà del versamento contributivo a carico dei pensionati contribuenti è stata introdotta dall'Enpam con Delibera n. 53/2009.

Va inoltre precisato che i Ministeri vigilanti, con nota del 21 giugno 2012 prot. N. 36/0009823/MA004.A007, esprimendo una serie di rilievi, non hanno proceduto all'approvazione della citata Delibera, sicché il versamento contributivo dei pensionati è rimasto di fatto facoltativo fino al 1° gennaio 2012 (redditi 2012/versamento 2013) quando l'obbligo di contribuzione (almeno nella metà dell'aliquota ordinaria) è stato sancito dall'art. 18 commi 11 e 12 del Decreto Legge 98/2011, poi convertito nella legge 111/2011.

DALLA CASSAZIONE e TAR

Bar rumoroso

Il superamento dei limiti massimi di rumore stabiliti dalla normativa comporta solo la sanzione amministrativa stabilita dalla legge sull'inquinamento acustico e non una sanzione penale (art.659 c.p.) anche se impedisce il sonno ai vicini come evidenziato dai vigili urbani e dal tribunale di Milano.

Corte di Cassazione sezione I penale - sentenza numero 25601 dell' 11.06.2013

Stop alla rottamazione dei pubblici dipendenti

Niente più rottamazione del pubblico dipendente come previsto dalla circolare 2/2012 (vedi Brevia 2012 documento 055) della Funzione pubblica.

Il dipendente ha diritto a rimanere in servizio sino al compimento dell'età pensionabile migliorando così il proprio trattamento economico: il collocamento a riposo potrà essere, dunque, disposto dall'Amministrazione solo nell'ipotesi che il dipendente abbia maturato i requisiti anagrafici d'età per la pensione di vecchiaia indipendentemente dall'anzianità massima contributiva.

Tar Lazio sez. 1° quater - sentenza numero 2446 del 7.03.2013

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR Lazio Sez. 1° quater Sentenza n. 2446 /2013
(documento 118)**

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italiana

-5 Euro Argento Fior di Conio 2013 150° Anniversario della scomparsa di G.G.Belli € 55,00 (Iva inclusa)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI MUTUO e NUDA PROPRIETA'

Domanda

Ho acquistato la nuda proprietà di un immobile. L'usufrutto è stato invece acquistato dai miei genitori. Il mutuo è stato contratto solo da me, per l'intero valore dell'immobile. Posso detrarre tutto o solo la quota parte relativa al valore della nuda proprietà?

Risponde G. Mingione

Gli interessi passivi relativi a un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale possono essere detratti nei limiti del costo dell'immobile. A tal fine, occorre confrontare l'ammontare della somma presa a mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti quale risulta dall'atto di compravendita, maggiorato degli altri oneri accessori connessi con l'operazione di

acquisto (circolare n. 15/E del 2005). In caso di mutuo intestato interamente a un soggetto per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso in usufrutto a un familiare, la detrazione degli interessi passivi può essere esercitata in relazione a tutti gli interessi pagati e rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa (circolare 20/E del 2011).

AGENZIA DELLE ENTRATE - AMBITO DI DETRAIBILITA' DEI LAVORI NEL CONDOMINIO

Domanda

Il nostro condominio ha eseguito dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario con allaccio alla condotta comunale. Per questi lavori di ristrutturazione, eseguiti nell'anno 2009, era prevista la detrazione del 36%?

Risponde G. Mingione

I lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica non potevano usufruire della detrazione Irpef secondo la formulazione originaria della norma (articolo 1 della legge 449/1997). In base a tale articolo vi era la possibilità di abbattere l'imposta di un importo pari al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici residenziali indicate nell'articolo 1117, n. 1 del codice civile, ovvero il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Il legislatore, attraverso il citato rinvio, escludeva sostanzialmente dall'agevolazione gli interventi riferiti ad altre parti comuni degli edifici in condominio elencate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1117 citato; in particolare, il n. 3 prevede le opere, le installazioni e manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune come gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, ecc. fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini (risoluzione 84/E del 2007). In proposito, è opportuno ricordare come la materia sia adesso disciplinata dall'art. 16-*bis* del Tuir (introdotto con il DL 201/2011), che ha reso permanente l'agevolazione, allargandone ed estendendone l'ambito di applicazione. Nell'attuale formulazione dell'articolo, in vigore dall'1 gennaio 2012, si fa riferimento, infatti, ai lavori di riqualificazione svolti in tutte le parti condominiali comuni previste dall'articolo 1117 del codice civile e non più solo a quelle indicate al numero 1. Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, è prevista la detrazione Irpef al 50%, da calcolare su un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

DECRETO LEGGE DEL FARE e MATERNITA'

Riportiamo l'articolo 21 del DLgs 151/2001 come modificato dall'articolo 34 del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto legge del *-fare-*):

Articolo 21 (Documentazione) del Decreto legislativo 151/2001 come modificato dall'art. 34 del DL numero 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

Documentazione

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1 -bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. ;

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, ai sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vedi anche BREVIA 25/2013

IVA e CERTIFICATI MEDICI

Il certificato anamnestico per il rilascio del porto d'armi è da ricondursi nell'ambito delle certificazioni che possono essere considerate necessarie alla tutela della salute (dato che uno stato di salute del soggetto non idoneo potrebbe comportare per se stesso e la collettività dei pericoli o dei danni) e pertanto il rilascio del medesimo da parte del medico è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 18) del DPR 633/1972 e succ.

Agenzia delle Entrate - Settore servizi e consulenza della Direzione Regionale del Lazio - Interpello 913-698/2012 del 18.12.2012

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Settore servizi e consulenze della Dir.Reg.Lazio Interpello 913-698/2012 del 18.12.2012 (documento 119)

MARCHE DA BOLLO - AUMENTO DEL COSTO

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, della Legge n. 71/2013 di conversione del DL 43/13, dal giorno **26 giugno 2013** è aumentata l'imposta di bollo da € 1,81 a € **2,00** e quella di € 14,62 è aumentata a € **16,00**.

IN GAZZETTA IL “DECRETO DEL FARE”

Il decreto legge numero 69 del 21 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

conosciuto come “decreto del fare” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e entrato in vigore dal 22 giugno e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

IN ALLEGATO A PARTE - D.L. n. 69 del 21.06.2013 (documento 120)

ALLARME ROSSO. IL GOVERNO VORREBBE RITOC CARE LE PENSIONI GIA' EROGATE da Franco Abruzzo

Cari colleghi, nulla da dire sul principio di tassare allo stesso modo tutti gli alti redditi (dei pensionati e degli attivi): è in linea con la Costituzione e con la sentenza 116/13 della Corte costituzionale. La rimodulazione dei trattamenti pensionistici significa, però, voler riscrivere ex post le regole con le quali siamo stati messi in quiescenza. Questo proposito è contro la Costituzione. Il Parlamento può dettare nuove regole per il futuro, ma le nuove leggi non hanno valore retroattivo.

Durante una interpellanza urgente il Governo si è impegnato a "rimodulare i trattamenti pensionistici e a valutare ipotesi di estensione contributo solidarietà a tutti i redditi più consistenti". "Nel sistema pensionistico e più in generale nel sistema retributivo vi sono forti sperequazioni e ingiustizie" .

Sulla base di questa premessa il Governo ha risposto all'interpellanza del deputato Pd Andrea Giorgis in ordine alle misure che intende adottare per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale (116/2013) che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà alle c.d. pensioni d'oro.

Il Governo ha dichiarato la propria volontà di procedere a una rimodulazione dei trattamenti pensionistici e di valutare l'ipotesi di una estensione del contributo di solidarietà nei confronti di tutti i redditi più consistenti.

Ciò al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, contenere l'incremento delle imposte indirette e garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi di cui necessitano, e al tempo stesso, al fine di evitare che la decisione della Corte costituzionale, pronunciata in nome del principio di uguaglianza e di solidarietà universale, finisca di fatto con il contribuire a consolidare le gravi disuguaglianze sostanziali che sono presenti nel nostro Paese.

"L'illegittimità del contributo di solidarietà che il Parlamento dispose nei confronti delle c.d. pensioni d'oro - come ha sottolineato la Corte Costituzionale e il Governo ha dimostrato di aver ben compreso - deriva infatti esclusivamente dal fatto che tale contributo fu circoscritto a una sola e specifica platea di cittadini (i pensionati e precedentemente i pubblici dipendenti), anziché a tutti coloro che sono titolari di redditi significativi".

Allo studio del Governo una revisione delle “pensioni d’oro”

Palazzo Chigi ha annunciato di voler rivedere l'impianto normativo con cui si regola l'erogazione delle pensioni, modifiche che – al momento – riguarderanno solo chi è già a riposo. “Nel sistema pensionistico e più in generale nel sistema retributivo vi sono forti sperequazioni e ingiustizie”, questa la premessa con cui dai banchi del governo di Montecitorio si è risposto all'interpellanza del deputato Pd Andrea Giorgis in ordine alle misure che intende adottare per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale (116/2013) che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà alle cosiddette “pensioni d’oro”. Una decisione della Consulta...

Pensioni: Giorgis(Pd), impegno Governo su rimodulazione trattamenti

Roma, 27 giu - "Nel sistema pensionistico e piu' in generale nel sistema retributivo vi sono

forti sperequazioni e ingiustizie" . Sulla base di questa premessa il Governo ha risposto all'interpellanza del deputato Pd Andrea Giorgis in ordine alle misure che intende adottare per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale (116/2013) che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà alle c.d. pensioni d'oro. Il Governo ha dichiarato la propria volontà di procedere a una rimodulazione dei trattamenti pensionistici e di valutare l'ipotesi di una estensione del contributo di solidarietà nei confronti di tutti i redditi più consistenti. Ciò al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, contenere l'incremento delle imposte indirette e garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi di cui necessitano, e al tempo stesso, al fine di evitare che la decisione della Corte costituzionale, pronunciata in nome del principio di uguaglianza e di solidarietà universale, finisca di fatto con il contribuire a consolidare le gravi disuguaglianze sostanziali che sono presenti nel nostro Paese. "L'illegittimità del contributo di solidarietà che il Parlamento dispose nei confronti delle c.d. pensioni d'oro - come ha sottolineato la Corte Costituzionale e il Governo ha dimostrato di aver ben compreso - deriva infatti esclusivamente dal fatto che tale contributo fu circoscritto a una sola e specifica platea di cittadini (i pensionati e precedentemente i pubblici dipendenti), anziché a tutti coloro che sono titolari di redditi significativi".

Su pensioni d'oro risposta governo in Aula - Impegno governo a estensione contributo solidarietà alti redditi

Milano, 27 giugno 2013. "Nel sistema pensionistico e più in generale nel sistema retributivo vi sono forti sperequazioni e ingiustizie". Sulla base di questa premessa il Governo ha risposto all'interpellanza del deputato Pd Andrea Giorgis in ordine alle misure che intende adottare per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà per le cosiddette pensioni d'oro. Il Governo ha dichiarato, si legge in una nota di Giorgis, "la propria volontà di procedere a una rimodulazione dei trattamenti pensionistici e di valutare l'ipotesi di una estensione del contributo di solidarietà nei confronti di tutti i redditi più consistenti. Ciò al fine di reperire le risorse necessarie a contrastare la disoccupazione, contenere l'incremento delle imposte indirette e garantire a tutti i cittadini i beni e i servizi di cui necessitano, e al tempo stesso, al fine di evitare che la decisione della Corte costituzionale, pronunciata in nome del principio di uguaglianza e di solidarietà universale, finisca di fatto con il contribuire a consolidare le gravi disuguaglianze sostanziali che sono presenti nel nostro Paese". "L'illegittimità del contributo di solidarietà che il Parlamento dispose nei confronti delle pensioni d'oro, come ha sottolineato la Corte Costituzionale e il governo ha dimostrato di aver ben compreso, deriva", scrive Giorgis, "esclusivamente dal fatto che tale contributo fu circoscritto a una sola e specifica platea di cittadini (i pensionati e precedentemente i pubblici dipendenti), anziché a tutti coloro che sono titolari di redditi significativi".

Sarebbe doveroso anche specificare che le pensioni cosiddette d'oro derivano anche da sacrifici contributivi d'oro....al contrario dei vitalizi dei politici !!!

Perché anziché spremere continuamente con fantasiose invenzioni i cittadini e, in particolare, i pensionati che pagano regolarmente le tasse, non si ha il coraggio di attuare veramente le riforme per risolvere i grandi problemi ?